



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14

del Consiglio comunale

Protocollo n. 2008/30955

Oggetto: CAPO X DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2004 N. 11, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE E SPETTACOLO SU STRADA. APPROVAZIONE MODIFICHE MEDIANTE SOSTITUZIONE.

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di marzo alle ore 18.07 nella sala delle adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

1. Pattini Alberto	Presidente	26. Gianordoli Domenico	ass.
2. Pacher Alberto	Sindaco	27. Gilmozzi Italo	
3. Agostini Graziano		28. Giuliana Emilio	
4. Agostini Maurizio		29. Giuliano Nicola	ass.
5. Bertoldi Micaela		30. Gozzer Laura	
6. Bertuol Gianfranco		31. Iori Tommaso	
7. Biasi Carlo		32. Maestranzi Dario	
8. Biasioli Paolo		33. Manuali Giorgio	
9. Bornancin Daniele Maurizio		34. Marchesi Michelangelo	
10. Bosetti Stefano		35. Maule Luigino	
11. Bridi Vittorio		36. Merler Luigi	
12. Calza Roberta		37. Micheli Franco	
13. Chiogna Beniamino		38. Monti Paolo	
14. Coppola Lucia		39. Passerotti Stella	
15. Coradello Antonio	ass.	40. Pedrotti Clemente	
16. D'Annunzio Elio	ass.	41. Pietracci Alessandro	
17. Dalla Fior Marco		42. Salvati Nicola	
18. Di Camillo Ivana		43. Santini Flavio	
19. Divan Antonio		44. Seck Mamadou	
20. Fadanelli Giovanna		45. Sembenotti Marco	ass.
21. Ferrari Sara		46. Tarolli Flavio Maria	
22. Filippin Giuseppe		47. Tomasi Marco	
23. Firmani Bruno		48. Tomasi Renato	
24. Fontana Flavia		49. Vicini Paola	
25. Franzoia Mariachiara		50. Zampiccoli Ettore	

e pertanto complessivamente presenti n. 45, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Andreatta Alessandro		5. Plotegher Violetta	ass.
2. Maestri Lucia	ass.	6. Pompermaier Aldo	
3. Panetta Salvatore	ass.	7. Robol Andrea	
4. Pegoretti Renato		8. Rudari Andrea	ass.

Assume la presidenza il signor Alberto Pattini.
Partecipa il Segretario generale del Comune dott. Maurizio Gaio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2007/204, corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inserito in calce alla presente deliberazione;

ritenuto di modificare il Capo X del Regolamento di polizia urbana "Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada", a seguito del tempo trascorso dalla prima adozione e dei contrastanti interessi, nel frattempo maturati, tra residenti e frequentatori del centro storico;

rilevato inoltre che in base agli accertamenti svolti dalla Polizia municipale la situazione venutasi a creare avrebbe le seguenti principali caratteristiche:

1. l'articolo 82 del Regolamento in vigore consente a chiunque di posizionarsi in qualsiasi parte della città, compreso il centro storico, e di suonare per un massimo di due ore nella medesima strada, piazza o parco tra le ore 9 e le ore 23;
2. il Regolamento in vigore non esclude l'utilizzo di strumenti musicali particolarmente fastidiosi (esempio la batteria) e di strumenti di amplificazione del suono;
3. dopo essersi esibito per due ore in un posto (esempio in piazza Pasi), il musicista si sposta in altra strada, anche a pochi metri di distanza dalla precedente posizione (esempio via Oss Mazzurana) e riprende a suonare per ulteriori 2 ore, per poi spostarsi in altro luogo e suonare per altre 2 ore. In pratica, cambiando posto ogni 2 ore è possibile suonare in centro dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 23;
4. il posto appena lasciato libero da un suonatore è subito occupato da altra persona. In ogni posto appetibile del centro storico è sempre all'opera un suonatore e questo può provocare alla lunga disturbi alla convivenza;
5. il più delle volte tali musicisti di strada sono in realtà dilettanti non in grado per capacità di impiego di uno strumento musicale di dar vita ad una forma apprezzabile di esibizione artistica;

considerato che una proposta di revisione dell'attuale regolamentazione, formulata dalla Polizia Municipale ed esaminata dalla Giunta comunale in data 13 giugno 2005, successivamente valutata dalle Circoscrizioni comunali in sede di espressione di parere, e modificata su proposta della Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello, prevedeva in particolare che:

1. l'Amministrazione comunale autorizza l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in ogni sua forma nel limite massimo di quaranta giornate per artista per anno solare (art. 81, comma 1);
2. l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada, con emissioni acustiche nella zona a traffico limitato e nell'area pedonale, è soggetto ad autorizzazione comunale, rilasciata contestualmente alla domanda dell'artista (art. 81, comma 2);
3. l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada nelle zone interessate dal carnevale cittadino, dalle Feste vigiliane, dalle fiere e da altre rilevanti manifestazioni pubbliche è autorizzato previa presentazione di domanda scritta almeno 15 giorni prima dell'evento (art. 81, comma 3);
4. l'esibizione non supera le due ore al giorno nella stessa strada, piazza o parco. Fra diversi punti di esibizione intercorre la distanza di almeno cento metri (art. 82, comma 2);
5. l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato:
 - dalle ore 23.00 fino alle ore 9.00 del giorno seguente per tutte le esibizioni;

- dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 del giorno seguente per le esibizioni con emissioni acustiche all'interno della zona a traffico limitato e dell'area pedonale (art. 82, comma 3);
6. l'Amministrazione comunale individua, di concerto con la Circostrizione interessata, eventuali siti dove le esibizioni degli artisti di strada sono ammesse senza i limiti delle quaranta giornate annue e delle due ore massime giornaliere. I luoghi sono individuati con appositi cartelli (art. 83, comma 8);

atteso che la proposta di deliberazione concernente tali modifiche è stata sottoposta all'esame della Commissione per lo Statuto da parte del Presidente del Consiglio comunale con nota del 31 ottobre 2006;

considerato che nel corso di varie sedute, condotte con la fattiva partecipazione del Comandante e Vicecomandante della Polizia Municipale, la Commissione, pur raccogliendo sul punto le valutazioni della Polizia Municipale per la quale l'attività in commento deve essere diversamente disciplinata, ha reputato opportuno per quanto possibile, non gravare gli artisti su strada di eccessivi adempimenti burocratici, pur perseguendo la migliore tutela delle attività e del diritto al riposo ed alla quiete dei cittadini;

verificato che la proposta di modifica del Capo X del vigente Regolamento di Polizia Urbana "Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada", elaborata dalla Commissione per lo Statuto si sostanzia in sintesi nelle seguenti novità:

1. il Comune di Trento identifica dei luoghi nei quali è possibile esibirsi anche amplificando i suoni dalle ore nove alle ore venti di ogni giorno (siti liberi);
2. in tutti i luoghi diversi da quelli di cui al punto 1., le esibizioni con emissioni vocali e sonore sono soggette a semplice comunicazione, per un massimo di quaranta per artista, per anno solare (criterio soggettivo);
3. in tutti i luoghi diversi da quelli di cui al punto 1., per ogni strada, piazza, parco possono tenersi esibizioni senza amplificazione dei suoni, anche da parte di artisti diversi, al massimo per una ora al mattino ed una ora al pomeriggio (criterio oggettivo);
4. al novero dei siti sensibili nelle adiacenze dei quali è sempre vietata l'attività in parola sono aggiunti i luoghi di culto e i cimiteri;
5. fra diversi punti di esibizione intercorre la distanza di almeno cento metri;
6. ogni divieto è presidiato da una sanzione amministrativa pecuniaria e dalla sanzione accessoria della proibizione ad esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione amministrativa pecuniaria applicata;

visti gli emendamenti 1 e 2 presentati, nel corso del dibattito, rispettivamente dalla Consiglieria Fadanelli e dal Consigliere Pietracci agli Allegati n. 1 e n. 2 del presente Regolamento, ed approvati come risulta da verbali in atti;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della proposta di sostituzione del Capo X del vigente Regolamento di Polizia Urbana "Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada", nella versione Allegato n. 2 1 alla presente deliberazione;

visto anche il nuovo Testo del Regolamento di Polizia Urbana nella versione recata nell'Allegato n. 2 della presente deliberazione;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
- il Regolamento del decentramento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 16.03.1999 n. 38 e 21.02.2005 n. 20;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera a) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dai segretari questori in qualità di scrutatori, il seguente esito della votazione:

presenti n. 45 (quarantacinque), voti favorevoli n. 28 (ventotto), voti contrari n. 9 (nove), Consiglieri astenuti n. 8 (otto);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare la sostituzione del Capo X del vigente Regolamento di Polizia Urbana "Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada", approvato con deliberazione consiliare 25.02.2004 n. 11, con il testo contenuto nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare altresì il nuovo Testo coordinato del Regolamento di Polizia Urbana di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO
f.to Gaio

IL PRESIDENTE
f.to Pattini

Alla presente deliberazione è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO



Area: istituzionale

N. A 12

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2007

**allegato 2 alla proposta di deliberazione
consiliare**

Art. 43 - Gatti

CAPO VI – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 44 - Vigilanza

Art. 45 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività

Art. 46 - Rumori e vibrazioni da attività domestiche

Art. 47 - Esercizi pubblici e attività commerciali

Art. 48 - Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

Art. 49 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

Art. 50 - Uso di petardi e materiali pirotecnici

Art. 51 - Giochi rumorosi

Art. 52 - Definizioni

Art. 53 - Cantieri edili, stradali e simili

Art. 54 - Attività di piccola manutenzione e simili

Art. 55 - Manifestazioni, attività ricreative e concerti

Art. 56 - Gare motoristiche

Art. 57 - Modellismo

Art. 58 - Spettacolo viaggiante

Art. 59 - Pubblicità fonica commerciale

Art. 60 - Servizi di pubblica utilità

Art. 61 - Sanzioni amministrative

CAPO VII – ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 62 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

Art. 63 - Norme di prevenzione e protezione individuale

Art. 64 - Allontanamento di volatili

Art. 65 - Apicoltura

CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 66 - Disposizioni generali

Art. 67 - Esclusioni

Art. 68 - Ritrovamento

Art. 69 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

Art. 70 - Vendita necessaria

Art. 71 - Cosa appartenente a persona identificabile

Art. 72 - Restituzione

Art. 73 - Restituzione di documenti

Art. 74 - Cose prive di valore commerciale

Art. 75 - Rimborso spese

CAPO IX – DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

Art. 76 - Commercio itinerante

Art. 77 - Esposizione presso edicole

Art. 78 - Vendita e consegna a domicilio del pane

Art. 79 - Igiene degli alimenti esposti in vendita

CAPO X – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 81 - Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 82 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 83 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO X

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80

Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Trento riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. Il Comune di Trento individua ed identifica con apposita segnaletica, posizioni nelle quali, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno, si possa esercitare, senza previa comunicazione ed anche amplificando, i suoni l'arte e lo spettacolo su strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 81

Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è soggetto a comunicazione, per un massimo di quaranta giornate per anno solare, per artista.
2. La comunicazione è presentata personalmente al Comando della Polizia municipale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per la esibizione.
3. La copia della presa d'atto della comunicazione, rilasciata dal Comando della Polizia municipale, è esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 82

Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".
2. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle adiacenze di siti sensibili così come definiti dal comma 2 dell'articolo 52 del presente regolamento. Sono inoltre classificati siti sensibili, ai fini del presente comma, i luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.
3. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.

4. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento, per ogni via o piazza, per ogni giorno, le esibizioni con emissioni vocali e sonore durano, durante il periodo estivo, due ore tra le nove e le dodici e due ore tra le quindici e le ventidue, mentre nei rimanenti periodi dell'anno due ore tra le ore nove e le dodici e due ore tra le quindici e le venti.
5. Chi si esibisce con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento lo può fare quattro ore al giorno.
6. I punti d'esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Trento distano tra di loro almeno cento metri.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 83

Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. Il Comune di Trento declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune di Trento periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

CAPO XI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei